

**Comune di Breggia**  
CH • 6835 Morbio Superiore

Confederazione Svizzera  
Repubblica e Cantone Ticino

Breggia, 3 dicembre 2021

## **ORDINANZA MUNICIPALE** **Concernente l'attribuzione di un incentivo per l'acquisto** **di una bicicletta elettrica**

**Il Municipio di Breggia,**

richiamati

- l'art. 192 della Legge Organica Comunale (LOC)
- l'art. 44 del Regolamento di Applicazione della Legge Organica Comunale (RALOC)
- l'art 96 del Regolamento Comunale di Breggia

**ordina:**

### **Art. 1 Scopo.**

La presente ordinanza ha quale scopo la promozione della mobilità lenta nel territorio giurisdizionale di Breggia e disciplina le modalità di attribuzione di un contributo finanziario per l'acquisto delle biciclette elettriche.

### **Art. 2 Beneficiari.**

Le persone fisiche maggiorenni (cittadini svizzeri o stranieri titolari di un permesso B e C) domiciliate a Breggia da almeno 1 anno dalla data di presentazione della domanda.

### **Art. 3 Contributo finanziario.**

<sup>1</sup> Il sussidio ammonta a CHF 300.- a bicicletta. Ogni anno è messa a preventivo la somma limite da destinare al sussidio. Raggiunto questo limite, la concessione di sussidi cessa con un semplice avviso all'utenza. Le richieste vengono evase secondo l'ordine di arrivo.

<sup>2</sup> L'importo annuo massimo dei sussidi erogati è fissato in CHF 5'100.-.

### **Art. 4 Condizioni del sussidio.**

<sup>1</sup> Per poter Beneficiare del contributo, devono essere cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:

- a) la bicicletta deve essere nuova e acquistata in Svizzera;
- b) ...<sup>1</sup>
- c) il fabbricante della bicicletta elettrica deve offrire almeno un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino, oltre ad almeno una garanzia di due anni.
- d) Il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'amministrazione comunale (imposte comunali, tributi comunali, multe,...)

<sup>2</sup> Il richiedente può beneficiare del sussidio solo una volta.

<sup>3</sup> Il sussidio indebitamente percepito deve essere restituito.

### **Art. 5 Cambio di detentore.**

<sup>1</sup> Il richiedente non può rivendere la bicicletta entro i primi tre anni dall'acquisto. In caso contrario dovrà rimborsare al Comune una parte del sussidio ottenuto.

<sup>2</sup> Valgono le seguenti condizioni:

- vendita entro il primo anno: restituzione completa del sussidio;
- vendita dopo un anno: restituzione 2/3 sussidio;
- vendita dopo due anni: restituzione 1/3 del sussidio.

#### **Municipio**

T: +41 91 695 20 20  
F: +41 91 695 20 29  
info@comunebreggia.ch  
www.comunebreggia.ch

#### **Apertura uffici**

lunedì-venerdì 08.00-12.00  
mercoledì 16.00-18.00

#### **Ufficio Tecnico**

**Sede Caneggio**

T: +41 91 695 20 25  
F: +41 91 684 11 25  
utc@comunebreggia.ch  
www.comunebreggia.ch

#### **Apertura ufficio**

lunedì 08.00-11.30  
martedì 08.00-11.30  
mercoledì 16.00-18.00  
giovedì 08.00-11.30

<sup>3</sup> I beneficiari degli incentivi previsti dalla presente Ordinanza sono tenuti a fornire al Comune di Breggia per i tre anni successivi alla concessione dell'incentivo, tutte le informazioni circa un'eventuale rivendita, donazione o cambiamento dell'utilizzatore della bicicletta.

#### **Art. 6 Procedura.**

<sup>1</sup> La domanda di sussidio deve essere inoltrata al Comune di Breggia tramite l'apposito formulario, ottenibile presso tutti gli sportelli comunali o scaricabile dal sito internet del Comune ([www.comunebreggia.ch](http://www.comunebreggia.ch)) unitamente alla fattura originale e alla ricevuta dell'avvenuto pagamento.

<sup>2</sup> La domanda di sussidio deve essere presentata entro tre mesi dall'acquisto, ma comunque entro la fine dell'anno corrente.

<sup>3</sup> Se la richiesta soddisfa le condizioni e nei limiti del credito disponibile, il versamento del sussidio avverrà in un termine di 30 giorni direttamente sul conto corrente postale o bancario del richiedente. Non sono previsti rimborsi a contanti.

<sup>4</sup> Il diniego all'attribuzione del sussidio viene comunicato per iscritto al richiedente.

#### **Art. 7 Casi particolari.**

Il Municipio è competente nell'esaminare e decidere su eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza.

#### **Art. 8 Competenza.**

<sup>1</sup> Contro l'applicazione della presente Ordinanza è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione.

<sup>2</sup> Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza. In particolare, è riservato il diritto di effettuare controlli.

#### **Art. 9 Entrata in vigore.**

La presente ordinanza entra in vigore a partire dal 01.01.2022.

---

Adottata con risoluzione municipale no. 710 del 29.11.2021  
Pubblicata all'albo comunale dal 3.12.2021 al 17.01.2022.

Il Sindaco:




(S. Coduri)

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:



(M. Mombelli)

<sup>1</sup> Modifica approvata con risoluzione nr. 2026/2023 del 15.05.2023 e pubblicata dal 23 maggio al 21 giugno 2023.